

Edizione di martedì 5 luglio 2016

Procedimenti di cognizione e ADR

[Il giudice del merito e la sua competenza «funzionale» in materia cautelare. Luci ed ombre](#)
di **Mattia Polizzi**

Procedimenti di cognizione e ADR, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

[Il nuovo arbitrato per le controversie finanziarie presso la Consob](#)
di **Maria Serena Puliafito**

Procedimenti di cognizione e ADR, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

[Il nuovo arbitrato per le controversie finanziarie presso la Consob](#)
di **Maria Serena Puliafito**

DIRITTO D'IMPRESA, Procedure concorsuali e Diritto fallimentare

[Come gestire al meglio il recupero dei crediti incagliati o in sofferenza](#)
di **Redazione**

GESTIONE DELLA PROFESSIONE E SOFTWARE, Processo civile telematico

[La notifica a mezzo pec e i limiti imposti dall'art. 147 c.p.c.](#)
di **Giuseppe Vitrani**

Diritto Bancario

[Bankitalia: 15° aggiornamento Istruzioni Centrale dei Rischi](#)
di **Fabio Fiorucci**

GESTIONE DELLA PROFESSIONE E SOFTWARE, Nuove tecnologie e Studio

digitale

EASYLEX ed EASYSLEX CLOUD: depositare gli atti con facilità
di Redazione

Diritto Bancario

Cass. 12965/2016: CMS e usurarietà del tasso d'interesse
di Fabio Fiorucci

DIRITTO D'IMPRESA, Procedure concorsuali e Diritto fallimentare

Come gestire al meglio il recupero dei crediti incagliati o in sofferenza
di Redazione

GESTIONE DELLA PROFESSIONE E SOFTWARE, Processo civile telematico

La notifica a mezzo pec e i limiti imposti dall'art. 147 c.p.c.
di Giuseppe Vitrani

GESTIONE DELLA PROFESSIONE E SOFTWARE, Nuove tecnologie e Studio digitale

EASYLEX ed EASYSLEX CLOUD: depositare gli atti con facilità
di Redazione

Procedimenti di cognizione e ADR

Il giudice del merito e la sua competenza «funzionale» in materia cautelare. Luci ed ombre

di **Mattia Polizzi**

Trib. Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, ord. 10 marzo 2016

[Scarica l'ordinanza](#)

Competenza – Competenza funzionale – Procedimento cautelare uniforme – Competenza in corso di causa – Inderogabilità – Eccezione d'incompetenza a favore di arbitri – Irrilevanza (Cost., art. 25, 111; cod. proc. civ., art. 28, 669 *quater*)

[1] *Il giudice competente per il procedimento cautelare introdotto in corso di causa è titolare, ai sensi degli artt. 28 e 669 quater c.p.c. di una competenza funzionale ed inderogabile, senza che possano valere in senso contrario eventuali rischi di forum shopping (nella fattispecie il giudice del merito emetteva il provvedimento cautelare richiesto, nonostante l'eccezione di incompetenza per clausola compromissoria sollevata dalla parte).*

CASO

[1] La società ricorrente spiega reclamo ai sensi dell'art. 669 *terdecies* c.p.c. avverso la ordinanza cautelare in corso di causa, impositiva di un provvedimento di sequestro conservativo in proprio danno, affermando – tra i vari motivi di doglianza – l'incompetenza dell'Autorità giudiziaria adita dalla resistente, in ragione della presenza di una clausola compromissoria.

SOLUZIONE

[1] La Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Milano respinge il reclamo, affermando – per quello che più da vicino interessa – la competenza funzionale *ex art. 669 quater* c.p.c. in capo al Giudice della causa di merito – nel caso concreto instaurata con opposizione opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla resistente.

QUESTIONI

[1] L'ordinanza in commento afferma la inderogabilità dell'art. 669 *quater* c.p.c. che, come noto, dispone la competenza del giudice dinanzi al quale sia pendente la causa di merito avente ad oggetto l'accertamento della pretesa in relazione alla quale il ricorrente chiede l'emissione del provvedimento cautelare.

Secondo il Tribunale meneghino, pertanto, la norma *de qua* prevede un'ipotesi di competenza territoriale c.d. funzionale, non derogabile dalle parti neppure tramite la previsione di una clausola compromissoria, come peraltro confermato dal disposto dell'art. 28 del Codice di rito (cfr. Cass., Sez. I, 23 luglio 1996, n. 6603; Cass., Sez. III, 17 novembre 1994, n. 9740; nella giurisprudenza di merito si v., *ex pluribus*, Trib. Roma, 16 marzo 2015, in *Giurisprudenzadelleimprese.it*, 2015; Trib. Latina, 26 ottobre 2010, in *Giur. merito*, 2010, 12, 3023; Trib. Bari, 23 settembre 2005, in *Giurisprudenzabarese.it*, 2005; Trib. Trani, 24 gennaio 2004, *ibidem*; Trib. Roma, 14 maggio 2003, in *Giur. romana*, 2003, 372; Pret. Torino, 4 luglio 1997, in *Giur. it.*, 1998, 1406).

La soluzione in parola, dunque, rappresenta secondo il Collegio una soluzione obbligata, considerata la *littera* dell'art. 669 *quater* c.p.c., tanto da potersi prescindere dalla competenza del giudice adito a decidere la controversia a cognizione ordinaria.

Ciò detto quanto alla imperatività della disposizione citata, il Tribunale non nasconde i propri interrogativi in merito agli inconvenienti conseguenti alla scelta operata dal Legislatore, primo tra tutti il – pure insuperabile – rischio di un legalizzato abuso del processo, *sub specie* di *forum shopping*.

Nello specifico, l'ordinanza in esame sottolinea come il ricorrente potrebbe introdurre la causa di merito dinanzi ad un giudice incompetente e davanti a costui introdurre altresì il procedimento cautelare, senza che il resistente possa eccepire (né il giudice rilevare) l'incompetenza, ostantivo essendo al riguardo proprio il summenzionato meccanismo previsto dal primo allinea dell'art. 669 *quater* del Codice di rito.

Allo stato, tuttavia, non può che concordarsi con il Tribunale delle imprese del capoluogo lombardo: la *littera* perentoria della disposizione da ultimo citata non pare consentire altra soluzione rispetto a quella adottata nel caso di specie.

Il rischio evidenziato dall'ordinanza esaminata, peraltro, risulta ancora più denso di implicazioni se si considera che il meccanismo *ex art. 669 quater* c.p.c. risulta essere ispirato alla necessità di evitare “dispersioni giudiziarie” e, in ultima analisi, di tutelare la concentrazione tra il processo a cognizione piena *in fieri* e l'esigenza di tutela cautelare del ricorrente, nell'ottica della speditezza processuale auspicata dall'art. 111 Cost..

L'interrogativo, tuttavia, appare ineludibile: *quid*, con riferimento al principio di cui al primo comma dell'art. 25 della Carta fondamentale?

Per un approfondimento sul tema della competenza (funzionale o meno) di cui all'art. 669 *quater* c.p.c. si v., *ex pluribus*, Luiso F.P., *Diritto processuale civile*, IV, Milano, 2013, pagg. 205 e ss.; Muscardini M., *Giurisdizione e competenza*, in Tarzia, Saletti (a cura di), *Il processo cautelare*, Padova, 2011, pagg. 364 e ss.; Tarzia G., Saletti A., voce *Processo cautelare*, in *Enciclopedia del diritto*, *Aggiornamento V*, par. 2.

Procedimenti di cognizione e ADR, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

Il nuovo arbitrato per le controversie finanziarie presso la Consob

di **Maria Serena Puliafito**

La Consob, con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, ha istituito l'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) e ha adottato il relativo regolamento. Il nuovo Organismo di risoluzione stragiudiziale delle controversie si impone quale efficace strumento di tutela diretta degli interessi degli investitori, idoneo a migliorare la fiducia del pubblico nel sistema finanziario nel suo complesso, nonché a scoraggiare la diffusione di pratiche finanziarie scorrette; sostituirà, ex art. 1, comma 47, l. 28 dicembre 2015, n. 208, la Camera di conciliazione e di arbitrato che resta in carica fino alla conclusione delle procedure pendenti.

L'introduzione nelle materie di competenza della Consob di un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie – fondato, in analogia con quanto previsto per l'Arbitro Bancario Finanziario, sull'obbligo di adesione da parte degli intermediari e sulla natura decisoria della procedura – è stata avanzata nell'ambito del Tavolo congiunto tra la Consob e le Associazioni dei consumatori, costituito nel corso del 2013 per avviare un progetto, denominato «Carta degli Investitori», volto a migliorare la protezione degli investitori, l'integrità dei mercati finanziari e la competitività del sistema finanziario nazionale.

In considerazione dell'impatto positivo, in termini di aumento della conformità degli intermediari e di riduzione del contenzioso, dei sistemi di ADR bancari e finanziari in ambito nazionale e nei principali Paesi UE (per i dati statistici, v. Banca d'Italia, [Relazione sull'attività dell'Arbitro Bancario Finanziario](#) – anno 2015, pp. 23-48) e dei punti di debolezza della Camera di conciliazione e di arbitrato (rilevati da Consob, [Carta degli Investitori](#), pp. 22 s.), il d.leg. 6 agosto 2015, n. 130 ha recepito la proposta di intervento legislativo e ha modificato il d.leg. 6 settembre 2005, n. 206, introducendo il titolo II – *bis* rubricato «Risoluzione extragiudiziale delle controversie», nonché l'art. 2, d.leg. 8 ottobre 2007, n. 179, aggiungendo i commi 5 *bis* e 5 *ter*.

Lo [schema di regolamento](#) relativo all'organizzazione e al funzionamento della nuova ADR – dotata «di un potenziale impatto positivo sull'attività di vigilanza, che indirettamente potrà tradursi in ulteriori benefici per gli investitori, in quanto l'analisi dell'operatività di un'istituzione funzionalmente orientata ad accentrare le controversie in materia finanziaria è in grado di fornire indicatori di rischio sia dal punto di vista soggettivo (intermediari) che oggettivo (servizi di investimento)» (v. Consob, [Relazione illustrativa delle conseguenze sull'attività delle imprese e degli operatori e sugli interessi degli investitori e dei risparmiatori, derivanti dal Regolamento concernente l'Arbitro per le Controversie Finanziarie \(ACF\)](#), p. 2) – è stato redatto dalla Consob, tenendo conto degli indirizzi per l'attuazione del d.leg. n.

130/2015 condivisi dal Tavolo di coordinamento e di indirizzo istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico (pubblicati in http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/Tavolo_coordinamento_indirizzo.pdf), e sottoposto a consultazione pubblica (per i contributi pervenuti, v. Consob, Adozione del Regolamento di attuazione dell'art. 2, comma 5-ter, d.leg. n. 179/2007, concernente l'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) – [Esiti della consultazione](#)).

Le disposizioni definitive del «[Regolamento di attuazione dell'articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, concernente l'Arbitro per le Controversie Finanziarie \(ACF\)](#)» (di seguito anche il «Regolamento») prevedono che il costituendo Organismo – denominato Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) – si articola in un collegio decidente e in una segreteria tecnica, avente funzione di supporto. Il collegio deve essere composto da cinque membri, scelti tra persone di specifica e comprovata competenza ed esperienza, di indiscussa indipendenza e onorabilità (artt. 5, comma 1; 6, Regolamento). La nomina di tre di questi, compreso il Presidente, spetta alla Consob, mentre i restanti due devono essere designati, rispettivamente, dalle associazioni di categoria degli intermediari maggiormente rappresentative a livello nazionale e dal Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (art. 5, comma 4, Regolamento). La durata dell'incarico è di cinque anni per il Presidente e di tre anni per gli altri componenti; possono essere confermati una sola volta (art. 5, comma 3, Regolamento).

L'ambito di operatività dell'ACF attiene alle controversie relative alla gestione dei portali di *equity crowdfunding* e alle controversie, anche transfrontaliere, tra investitori *retail* e intermediari del mercato mobiliare relative alla violazione degli obblighi di comportamento e di informativa nella prestazione dei servizi di investimento e di gestione collettiva del risparmio (art. 4, comma 1, Regolamento). Sono esclusi dalla cognizione dell'ACF i danni che non hanno natura patrimoniale e quelli che non sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento dell'intermediario (art. 4, comma 3, Regolamento).

Il ricorso può essere presentato dagli investitori, anche personalmente, previo reclamo all'intermediario, a condizione che il valore della controversia non superi i cinquecentomila euro e che sui fatti oggetto della stessa non siano pendenti altre procedure di mediazione o conciliazione (artt. 2, comma 1, lett. g); 4, comma 2; 10, commi 1 e 2, Regolamento). Il diritto di ricorrere all'ACF non può costituire oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è esercitabile anche in presenza di clausole contrattuali che prevedono la devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione stragiudiziale (art. 3, comma 4, lett. a), Regolamento).

L'accesso all'ACF è gratuito per l'investitore (art. 18, Regolamento) – ma la previsione sarà oggetto di valutazione nell'ambito della prima revisione del Regolamento – e le spese per l'avvio della procedura – per la quale è prevista, al fine di ridurre gli oneri amministrativi, l'informatizzazione entro due anni – sono poste a carico del «Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori», nel quale saranno versati metà degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate nei confronti degli intermediari inadempienti (v.

Consob, *Relazione illustrativa delle conseguenze sull'attività delle imprese*, cit., 3, nella quale si legge anche che «ove la disponibilità del fondo dovesse eccedere gli importi necessari a coprire le spese di accesso, l'eventuale parte residua sarà utilizzata dalla Consob per sostenere l'adozione di ulteriori misure a favore degli investitori, anche con riguardo alla tematica dell'educazione finanziaria»).

Il procedimento si svolge sulla base di un contraddittorio attenuato (art. 11, Regolamento) e spetta all'intermediario, in coerenza con quanto previsto dall'art. 23, comma 6, TUF e dalla giurisprudenza della Cassazione (v., *inter alia*, Cass. 26 ottobre 2015, n. 21711, *Foro it.*, Le banche dati, archivio *Cassazione civile*; 17 febbraio 2009, n. 3773, *Foro it.*, Rep. 2009, voce *Intermediazione finanziaria*, n. 166 (e *Banca, borsa ecc.*, 2010, ii, 687, con nota di Corradi), provare di aver assolto agli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nei confronti degli investitori (art. 15, comma 2, Regolamento).

Il collegio deve definire il procedimento entro novanta giorni dal completamento del fascicolo – salvo proroga, per un periodo non superiore a novanta giorni, che può essere disposta su richiesta di entrambe le parti oppure se necessario per la particolare complessità o novità delle questioni trattate –, applicando le norme giuridiche che disciplinano la materia e tenendo conto degli atti di carattere generale emanati dalla Consob e dall'AESFEM, delle linee guida delle associazioni di categoria validate dalla Consob, dei codici di condotta delle associazioni di categoria ai quali l'intermediario aderisce (artt. 14, commi 1, 2 e 3; 15, comma 1, Regolamento).

La decisione deve essere motivata e, in caso di accoglimento del ricorso, indica il termine entro il quale l'intermediario deve provvedere alla sua esecuzione (art. 15, commi 1 e 3, Regolamento). L'eventuale inadempimento è sanzionato con la pubblicazione della notizia sul sito web dell'ACF e, a cura e spese dell'intermediario, su due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, nonché sulla pagina iniziale del sito web dell'intermediario per una durata di sei mesi (art. 16, comma 3, Regolamento).

Le pronunce non sono suscettibili di acquistare efficacia di giudicato e può essere utile pianificarne la classificazione, «evidenziando sia la distribuzione “per intermediario” sia quella “per servizio di investimento”. La pubblicazione di dati aggregati, oltre che di singoli provvedimenti, potrà rafforzare l'impatto “reputazionale” dell'Arbitro, incentivando la conformità sostanziale degli intermediari» (v. Consob, *Relazione illustrativa delle conseguenze sull'attività delle imprese*, cit., p. 3); resta salvo per gli investitori, così come per gli intermediari, il diritto di ricorrere all'autorità giudiziaria ovvero ad ogni altro mezzo previsto dall'ordinamento per la tutela dei propri diritti ed interessi.

Centro Studi Forense – Euroconference consiglia:

Procedimenti di cognizione e ADR, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

Il nuovo arbitrato per le controversie finanziarie presso la Consob

di **Maria Serena Puliafito**

La Consob, con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, ha istituito l'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) e ha adottato il relativo regolamento. Il nuovo Organismo di risoluzione stragiudiziale delle controversie si impone quale efficace strumento di tutela diretta degli interessi degli investitori, idoneo a migliorare la fiducia del pubblico nel sistema finanziario nel suo complesso, nonché a scoraggiare la diffusione di pratiche finanziarie scorrette; sostituirà, ex art. 1, comma 47, l. 28 dicembre 2015, n. 208, la Camera di conciliazione e di arbitrato che resta in carica fino alla conclusione delle procedure pendenti.

L'introduzione nelle materie di competenza della Consob di un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie – fondato, in analogia con quanto previsto per l'Arbitro Bancario Finanziario, sull'obbligo di adesione da parte degli intermediari e sulla natura decisoria della procedura – è stata avanzata nell'ambito del Tavolo congiunto tra la Consob e le Associazioni dei consumatori, costituito nel corso del 2013 per avviare un progetto, denominato «Carta degli Investitori», volto a migliorare la protezione degli investitori, l'integrità dei mercati finanziari e la competitività del sistema finanziario nazionale.

In considerazione dell'impatto positivo, in termini di aumento della conformità degli intermediari e di riduzione del contenzioso, dei sistemi di ADR bancari e finanziari in ambito nazionale e nei principali Paesi UE (per i dati statistici, v. Banca d'Italia, [Relazione sull'attività dell'Arbitro Bancario Finanziario](#) – anno 2015, pp. 23-48) e dei punti di debolezza della Camera di conciliazione e di arbitrato (rilevati da Consob, [Carta degli Investitori](#), pp. 22 s.), il d.leg. 6 agosto 2015, n. 130 ha recepito la proposta di intervento legislativo e ha modificato il d.leg. 6 settembre 2005, n. 206, introducendo il titolo II – *bis* rubricato «Risoluzione extragiudiziale delle controversie», nonché l'art. 2, d.leg. 8 ottobre 2007, n. 179, aggiungendo i commi 5 *bis* e 5 *ter*.

Lo [schema di regolamento](#) relativo all'organizzazione e al funzionamento della nuova ADR – dotata «di un potenziale impatto positivo sull'attività di vigilanza, che indirettamente potrà tradursi in ulteriori benefici per gli investitori, in quanto l'analisi dell'operatività di un'istituzione funzionalmente orientata ad accentrare le controversie in materia finanziaria è in grado di fornire indicatori di rischio sia dal punto di vista soggettivo (intermediari) che oggettivo (servizi di investimento)» (v. Consob, [Relazione illustrativa delle conseguenze sull'attività delle imprese e degli operatori e sugli interessi degli investitori e dei risparmiatori, derivanti dal Regolamento concernente l'Arbitro per le Controversie Finanziarie \(ACF\)](#), p. 2) – è stato redatto dalla Consob, tenendo conto degli indirizzi per l'attuazione del d.leg. n.

130/2015 condivisi dal Tavolo di coordinamento e di indirizzo istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico (pubblicati in http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/Tavolo_coordinamento_indirizzo.pdf), e sottoposto a consultazione pubblica (per i contributi pervenuti, v. Consob, Adozione del Regolamento di attuazione dell'art. 2, comma 5-ter, d.leg. n. 179/2007, concernente l'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) – [Esiti della consultazione](#)).

Le disposizioni definitive del «[Regolamento di attuazione dell'articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, concernente l'Arbitro per le Controversie Finanziarie \(ACF\)](#)» (di seguito anche il «Regolamento») prevedono che il costituendo Organismo – denominato Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) – si articola in un collegio decidente e in una segreteria tecnica, avente funzione di supporto. Il collegio deve essere composto da cinque membri, scelti tra persone di specifica e comprovata competenza ed esperienza, di indiscussa indipendenza e onorabilità (artt. 5, comma 1; 6, Regolamento). La nomina di tre di questi, compreso il Presidente, spetta alla Consob, mentre i restanti due devono essere designati, rispettivamente, dalle associazioni di categoria degli intermediari maggiormente rappresentative a livello nazionale e dal Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (art. 5, comma 4, Regolamento). La durata dell'incarico è di cinque anni per il Presidente e di tre anni per gli altri componenti; possono essere confermati una sola volta (art. 5, comma 3, Regolamento).

L'ambito di operatività dell'ACF attiene alle controversie relative alla gestione dei portali di *equity crowdfunding* e alle controversie, anche transfrontaliere, tra investitori *retail* e intermediari del mercato mobiliare relative alla violazione degli obblighi di comportamento e di informativa nella prestazione dei servizi di investimento e di gestione collettiva del risparmio (art. 4, comma 1, Regolamento). Sono esclusi dalla cognizione dell'ACF i danni che non hanno natura patrimoniale e quelli che non sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento dell'intermediario (art. 4, comma 3, Regolamento).

Il ricorso può essere presentato dagli investitori, anche personalmente, previo reclamo all'intermediario, a condizione che il valore della controversia non superi i cinquecentomila euro e che sui fatti oggetto della stessa non siano pendenti altre procedure di mediazione o conciliazione (artt. 2, comma 1, lett. g); 4, comma 2; 10, commi 1 e 2, Regolamento). Il diritto di ricorrere all'ACF non può costituire oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è esercitabile anche in presenza di clausole contrattuali che prevedono la devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione stragiudiziale (art. 3, comma 4, lett. a), Regolamento).

L'accesso all'ACF è gratuito per l'investitore (art. 18, Regolamento) – ma la previsione sarà oggetto di valutazione nell'ambito della prima revisione del Regolamento – e le spese per l'avvio della procedura – per la quale è prevista, al fine di ridurre gli oneri amministrativi, l'informatizzazione entro due anni – sono poste a carico del «Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori», nel quale saranno versati metà degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate nei confronti degli intermediari inadempienti (v.

Consob, *Relazione illustrativa delle conseguenze sull'attività delle imprese*, cit., 3, nella quale si legge anche che «ove la disponibilità del fondo dovesse eccedere gli importi necessari a coprire le spese di accesso, l'eventuale parte residua sarà utilizzata dalla Consob per sostenere l'adozione di ulteriori misure a favore degli investitori, anche con riguardo alla tematica dell'educazione finanziaria»).

Il procedimento si svolge sulla base di un contraddittorio attenuato (art. 11, Regolamento) e spetta all'intermediario, in coerenza con quanto previsto dall'art. 23, comma 6, TUF e dalla giurisprudenza della Cassazione (v., *inter alia*, Cass. 26 ottobre 2015, n. 21711, *Foro it.*, Le banche dati, archivio *Cassazione civile*; 17 febbraio 2009, n. 3773, *Foro it.*, Rep. 2009, voce *Intermediazione finanziaria*, n. 166 (e *Banca, borsa ecc.*, 2010, ii, 687, con nota di Corradi), provare di aver assolto agli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nei confronti degli investitori (art. 15, comma 2, Regolamento).

Il collegio deve definire il procedimento entro novanta giorni dal completamento del fascicolo – salvo proroga, per un periodo non superiore a novanta giorni, che può essere disposta su richiesta di entrambe le parti oppure se necessario per la particolare complessità o novità delle questioni trattate –, applicando le norme giuridiche che disciplinano la materia e tenendo conto degli atti di carattere generale emanati dalla Consob e dall'AESFEM, delle linee guida delle associazioni di categoria validate dalla Consob, dei codici di condotta delle associazioni di categoria ai quali l'intermediario aderisce (artt. 14, commi 1, 2 e 3; 15, comma 1, Regolamento).

La decisione deve essere motivata e, in caso di accoglimento del ricorso, indica il termine entro il quale l'intermediario deve provvedere alla sua esecuzione (art. 15, commi 1 e 3, Regolamento). L'eventuale inadempimento è sanzionato con la pubblicazione della notizia sul sito web dell'ACF e, a cura e spese dell'intermediario, su due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, nonché sulla pagina iniziale del sito web dell'intermediario per una durata di sei mesi (art. 16, comma 3, Regolamento).

Le pronunce non sono suscettibili di acquistare efficacia di giudicato e può essere utile pianificarne la classificazione, «evidenziando sia la distribuzione “per intermediario” sia quella “per servizio di investimento”. La pubblicazione di dati aggregati, oltre che di singoli provvedimenti, potrà rafforzare l'impatto “reputazionale” dell'Arbitro, incentivando la conformità sostanziale degli intermediari» (v. Consob, *Relazione illustrativa delle conseguenze sull'attività delle imprese*, cit., p. 3); resta salvo per gli investitori, così come per gli intermediari, il diritto di ricorrere all'autorità giudiziaria ovvero ad ogni altro mezzo previsto dall'ordinamento per la tutela dei propri diritti ed interessi.

Centro Studi Forense – Euroconference consiglia:

DIRITTO D'IMPRESA, Procedure concorsuali e Diritto fallimentare

Come gestire al meglio il recupero dei crediti incagliati o in sofferenza

di Redazione

I **crediti incagliati** riguardano soggetti in una situazione di temporanea difficoltà finanziaria; i **crediti in sofferenza** invece (bad debts in inglese), sono quelli la cui riscossione non è certa, sia per la scadenza che per ammontare; quelli, cioè, che una società vanta verso soggetti che si trovano in stato di insolvenza.

Uffici e studi legali si occupano molto spesso del recupero di tali crediti, propri o della propria clientela. La numerosità delle attività da gestire in quest'ambito e lo scadimento, purtroppo, dei crediti stessi, obbligano a cercare soluzioni per **standardizzare il modo di operare** e gestire al meglio le fasi del lavoro.

Le esigenze sono molteplici ma l'attività si può riepilogare in alcuni passaggi chiave:

- **raccolta di tutti i dati** e documenti relativi al credito da recuperare, al fine di totalizzare l'ammontare complessivo del credito
- determinazione di un **piano di rientro**, da sottoporre al debitore, che tenga conto di una possibile rateizzazione, con rate che possono variare per n° e importo, anticipali e posticipabili e a cui possa essere applicato un tasso di interesse
- **controllo delle scadenze** dei pagamenti e **gestione degli incassi**, con possibile riconciliazione del piano nel caso in cui i pagamenti avvengano in tempi e somme diverse da quanto preventivato
- **emissione del decreto ingiuntivo** ove necessario, gestione e comunicazioni telematiche con gli Uffici Giudiziari.

Con il modulo **Recupero Crediti di EASYLEX** si procede direttamente al recupero stragiudiziale o giudiziale del credito anche su numeri alti di posizioni aperte ed è possibile tenere sotto controllo tutte le attività connesse.

In EASYLEX le **pratiche** di recupero crediti si creano attraverso una sezione apposita che raccoglie tutte le informazioni necessarie: l'elenco delle fatture e documenti che hanno generato il credito, l'importo originale, l'importo incassato e il residuo da incassare. Questi dati possono essere recuperati, e quindi importati direttamente, anche da file esterni

provenienti dai sistemi amministrativi del cliente, per esempio, o da fogli excel. Il tracciato di import e un esempio di file sono sempre disponibili su richiesta.

A partire dal totale degli importi da incassare è possibile generare un **piano di rientro concordato e tracciare i successivi incassi**.

Tutte le scadenze da tener presente si generano **in automatico in Agenda** direttamente dalla Pratica di recupero credito: come abbiamo avuto modo di sottolineare in altri articoli, EASYLEX presenta infatti una **strettissima sinergia tra Pratiche e Agenda** che si concretizza nella successione delle scadenze da rispettare e delle operazioni da completare.

Gli strumenti di ricerca ed estrazione dati e di **reportistica** consentono di avere un quadro generale sul recupero del credito, ad uso gestionale interno e da esporre al cliente.

In caso in cui si arrivi all'emissione del decreto ingiuntivo, è poi possibile generare e seguire i relativi adempimenti attraverso le altre funzionalità del software EASYLEX.



GESTIONE DELLA PROFESSIONE E SOFTWARE, Processo civile telematico

La notifica a mezzo pec e i limiti imposti dall'art. 147 c.p.c.

di **Giuseppe Vitrani**

Una norma fondamentale in materia di notificazioni a mezzo della posta elettronica certificata è l'art. 147 c.p.c. il quale dispone espressamente che le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21.

Come noto, al debutto della disciplina di cui all'art. 3 bis della legge n. 53 del 1994 ci si interrogava sull'applicabilità della norma codicistica; diversamente dalle altre modalità di notifica previste dal codice di rito e dalla legge n. 53 del 1994 nelle quali è necessario in ogni caso ricorrere all'ausilio di un terzo soggetto (l'Ufficiale Giudiziario, il servizio postale), nel caso di notificazione effettuata a mezzo della Posta Elettronica Certificata il procedimento è curato in piena autonomia dall'avvocato, che effettua le formalità di legge valendosi esclusivamente del proprio computer, della connessione ad internet e di un servizio di posta elettronica certificata. Visto il silenzio della legge n. 53 del 1994 sul punto ci si domandava pertanto se fosse possibile procedere con una notificazione telematica senza limiti di orario, essendo evidentemente possibile inviare un messaggio di posta elettronica certificata in ogni momento della giornata.

A tale quesito ha successivamente dato risposta l'art. 16 septies del d.l. 179/2012 il quale ha espressamente previsto che *“la disposizione dell'articolo 147 del codice di procedura civile si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo”*.

Chiarito il dubbio iniziale e precisato che nel caso di specie non si è in presenza di un'ipotesi di nullità o invalidità della notificazione (la notifica effettuata dopo le ore 21 è perfettamente valida; semplicemente si perfeziona il giorno successivo), ci si è passati a domandare in quale momento la notificazione stessa si considera eseguita e cioè se anche nel caso di specie valga il principio della scissione degli effetti codificato all'art. 16 quater, comma III, d.l. 179 del 2012 ai sensi del quale *“la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall' art. 6, comma I, d.p.r. 68/2005, e per il destinatario nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'art. 6, comma II, d.p.r. 68/2005”*

A tale interrogativo ha dato recentemente risposta la Corte di Cassazione con la sentenza n. 8886 del 4 maggio 2016. Giudicando proprio in un caso di notificazione a mezzo della posta elettronica certificata la Suprema Corte ha infatti precisato che il citato art. 16-septies d.l. 179/12 *“non prevede la scissione tra il momento di perfezionamento della notifica per il notificante ed il tempo di perfezionamento della notifica per il destinatario espressamente disposta, invece, ad*

altri fini dal precedente art. 16 quater”

Secondo l'interpretazione della Corte di Cassazione, pertanto, il notificante dovrà ricevere entro le ore 21 del giorno in cui effettua la notificazione non solo la ricevuta di accettazione del messaggio di posta elettronica certificata ma anche la ricevuta di avvenuta consegna del messaggio di PEC.

Per la verità siffatta interpretazione pare abbastanza pericolosa; è vero che nella stragrande maggioranza dei casi l'invio delle due ricevute è pressoché contestuale (o al massimo incontra uno scarto di pochissimi minuti), sicché potrebbe essere sufficiente provvedere all'invio del messaggio una decina di minuti prima dell'orario di scadenza, ma è anche vero che, ai sensi dell'art. 8 del d.p.r. 68/2005, *“quando il messaggio di posta elettronica certificata non risulta consegnabile il gestore comunica al mittente, entro le ventiquattro ore successive all'invio, la mancata consegna tramite un avviso secondo le modalità previste dalle regole tecniche di cui all'articolo 17”*.

Dalla suddetta norma comprendiamo che il gestore di posta elettronica certificata tenta il recapito della PEC per le 24 ore successive all'invio e dunque non si può escludere che, per disfunzioni del sistema, una ricevuta di avvenuta consegna venga recapitata a distanza di molte ore dall'invio della PEC e magari dopo le ore 21 del giorno di invio del messaggio PEC.

Il principio stabilito dalla Suprema Corte porta dunque con sé evidenti pericoli: in assenza della possibilità di valersi della scissione degli effetti della notificazione e laddove si fosse notificato un atto in scadenza, si correrebbe il rischio di effettuare una tardiva notifica e di incorrere in decadenza per una disfunzione di un sistema sul quale l'avvocato non avrebbe alcuna possibilità di dominio.

Si auspica dunque che tale (pericolosa) interpretazione della Suprema Corte venga presto superata o che si ponga rimedio ai pericoli evidenziati attraverso un opportuno correttivo legislativo che subordini il perfezionamento della notifica alla sola generazione, entro le ore 21, della ricevuta di accettazione del messaggio di posta elettronica certificata. In attesa di ciò, e consci dell'esistenza dell'indirizzo giurisprudenziale ora esaminato, sarà bene che l'avvocato adotti le opportune cautele e provveda alla notificazione con congruo anticipo.

Peraltro tale cautela è buona regola anche a prescindere dalle implicazioni della pronuncia analizzata; ricordiamo infatti che, a causa di un evidente vuoto normativo, non vi è alcuna sanzione per il caso in cui la casella PEC del destinatario, pur risultando dai pubblici elenchi previsti dalla legge, non risulti attiva. Anche in tale ipotesi, infatti, la notificazione non andrà a buon fine con conseguente pericolo di decadenza a carico del notificante, non esistendo (ancora) per le notifiche telematiche un meccanismo equiparabile all'art. 140 o all'art. 143 c.p.c.

Un principio di prudenza vuole pertanto che l'atto in scadenza venga notificato a mezzo PEC mantenendo un congruo lasso di tempo per potersi eventualmente rivolgere all'ufficio postale

o all'ufficiale giudiziario al fine di non incorrere in decadenze processuali.

Diritto Bancario

Bankitalia: 15° aggiornamento Istruzioni Centrale dei Rischi

di **Fabio Fiorucci**

La Banca d'Italia ha emanato il 15° aggiornamento della Circolare n. 139 dell'11 febbraio 1991 «Centrale dei Rischi. Istruzioni per gli intermediari creditizi».

Con il presente aggiornamento è realizzato un intervento di semplificazione delle fonti normative che regolano il funzionamento della Centrale dei rischi ed è operata una parziale riorganizzazione della struttura della Circolare; nel nuovo documento sono altresì confluiti i chiarimenti forniti agli intermediari creditizi con precedenti comunicazioni.

Si richiama, in particolare, l'attenzione sui seguenti aspetti esplicitati nella Circolare:

- requisito fondamentale per garantire l'affidabilità dei servizi offerti dalla Centrale dei rischi è la qualità dei dati trasmessi, in termini di accuratezza, completezza e pertinenza. Al fine di assicurare un corretto flusso segnaletico nei confronti della Centrale dei rischi gli intermediari partecipanti devono assicurare la necessaria coerenza dei dati segnalati con le risultanze della contabilità e del sistema informativo aziendale e devono disporre di sistemi informativi adeguati a supportare i processi di estrazione, verifica e trasmissione dei dati di Centrale dei rischi, sia con riferimento agli importi che agli elementi anagrafici.
- gli intermediari possono utilizzare le informazioni acquisite dalla Centrale dei rischi per fini di difesa processuale, sempre che il giudizio riguardi il rapporto di credito intrattenuto con la clientela;
- gli intermediari devono informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati (garanti, soci illimitatamente responsabili) in occasione della prima segnalazione a sofferenza. Il cliente consumatore, ai sensi dell'articolo 125 del T.U.B., va informato quando, per la prima volta, viene classificato "negativamente" (ossia quando si evidenzia un inadempimento persistente o una sofferenza); tale informativa deve essere preventiva, cioè va trasmessa prima dell'invio della prima segnalazione "negativa". Per garantire l'inoltro delle segnalazioni nei termini previsti, l'intermediario può – se necessario previa integrazione del contratto di finanziamento – preavvertire il debitore/consumatore anche attraverso l'uso di mezzi elettronici o telematici, quali ad esempio mail o sms, che consentano il tempestivo e sicuro recapito dell'informazione;
- si considera "contestato" qualsiasi rapporto oggetto di segnalazione (finanziamenti, garanzie, cessioni, etc) per il quale sia stata adita un'Autorità terza rispetto alle parti (Autorità giudiziaria, Garante della Privacy, Mediatore ex d.lgs. 28/2010 o altra preposta alla risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela). L'esistenza della contestazione deve essere

indicata a far tempo dalla rilevazione relativa alla data in cui l'intermediario riceve formale comunicazione della pendenza in via giudiziale o stragiudiziale. La qualifica di rapporto contestato non è più dovuta dalla rilevazione successiva alla data di conclusione del procedimento.

GESTIONE DELLA PROFESSIONE E SOFTWARE, Nuove tecnologie e Studio digitale

EASYLEX ed EASYSLEX CLOUD: depositare gli atti con facilità di Redazione

Con EASYLEX ed EASYLEX CLOUD è possibile depositare telematicamente tutti i documenti per i quali è previsto l'obbligo.

La facilità con cui entrambi i gestionali permettono di reperire i dati, i documenti e, quindi, **creare la busta** per l'invio telematico degli atti, distingue EASYLEX ed EASYLEX CLOUD dagli altri software per l'ufficio legale presenti sul mercato.

Le **PRATICHE** di EASYLEX ed EASYLEX CLOUD sono l'ossatura del sistema ed una **guida importante** nello svolgimento di tutte le attività: circa **250 attività predefinite**, indicate come Standard, e relative Procedure, ovvero sequenze di attività, richiedono l'inserimento di determinati dati e documenti e non lasciano nulla al caso. Nel momento in cui è necessario **creare una busta** d'invio telematico, i dati risultano già "a sistema" cioè inseriti nel software, ed è possibile importarli senza perdite di tempo e costi aggiuntivi.

In più, il nuovo modulo **OTP** (One Time Password) per la **firma digitale** dei documenti, permette di effettuare operazioni di deposito telematico anche in **mobilità** e quindi, operare in modo ancora più semplice e immediato. Il modulo OTP sostituisce smartcard o chiavette USB con una **password usa-e-getta**. Una volta installato, è possibile ricevere sul proprio telefono la password per firmare digitalmente i documenti.

OTP aggira la necessità di utilizzo di chiavi hardware per l'accesso a servizi di firma digitale e, al contrario della password statica, non è vulnerabile agli attacchi digitali con replica. Ciò significa che, se un potenziale intruso riesce ad intercettare una OTP che è stata già utilizzata, non sarà in grado di riutilizzarla.

EASYLEX ed EASYLEX CLOUD rendono quindi ancora **più rapido e sicuro il lavoro di tutti i giorni** e permettono di svolgerlo ovunque ci si trovi.

Per approfondimenti: <http://www.teamsystem.com/Legal/easylex>

Diritto Bancario

Cass. 12965/2016: CMS e usurarietà del tasso d'interesse

di **Fabio Fiorucci**

Si segnala l'interessante [sentenza della Suprema Corte 22.6.2016 n. 12965](#), che ha fissato i seguenti principi in materia di usura bancaria:

- la clausola contenuta nei contratti di apertura di credito in conto corrente, che preveda l'applicazione di un determinato tasso sugli interessi dovuti dal cliente e con fluttuazione tendenzialmente aperta, da correggere con sua automatica riduzione in caso di superamento del cd. tasso soglia usurario, ma solo mediante l'astratta affermazione del diritto alla restituzione del supero in capo al correntista, è nulla ex art. 1344 cod. civ., perché tesa ad eludere il divieto di pattuire interessi usurari, previsto dall'art. 1815, comma 2, cod. civ. per il mutuo (regola applicabile per tutti i contratti che prevedono la messa a disposizione di denaro dietro una remunerazione);
- è privo di fondamento giuridico il rilievo che la L. 28 febbraio 2001, n. 24 di interpretazione autentica della L. 7 maggio 1996, n. 108, si applichi solo ai contratti di mutuo. Nella realtà, la norma prescinde dalla qualificazione del rapporto in cui siano convenuti interessi usurari e il generale richiamo all'art. 644 c.p. ne estende il campo di applicazione a tutte le fattispecie negoziali in concreto penalmente sanzionabili;
- il giudizio in punto di usurarietà si basa sul raffronto tra un dato concreto (lo specifico TEG applicato nell'ambito del contratto oggetto di contenzioso) e un dato astratto (il TEGM rilevato con riferimento alla tipologia di appartenenza del contratto in questione), sicché – se detto raffronto non viene effettuato adoperando la medesima metodologia di calcolo – il dato che se ne ricava non può che essere in principio viziato;
- i decreti ministeriali che hanno rilevato il TEGM – dal 1997 al dicembre del 2009 – sulla base delle istruzioni della Banca d'Italia, non hanno tenuto conto della commissione di massimo scoperto al fine di determinare il tasso soglia usurario (ciò è avvenuto solo dal 1° gennaio 2010, nelle rilevazioni trimestrali del TEGM); ne consegue che l'art. 2-bis del d.l. n. 185 del 2008, introdotto con la legge di conversione n. 2 del 2009, non è norma di interpretazione autentica dell'art. 644, comma 3, cod. pen., bensì disposizione con portata innovativa dell'ordinamento, intervenuta a modificare – per il futuro – la complessa disciplina anche regolamentare (richiamata dall'art. 644, comma 4, cod. pen.) tesa a stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono usurari, derivandone che per i rapporti bancari esauriti prima del 1° gennaio 2010, allo scopo di valutare il superamento del tasso soglia nel periodo rilevante, non debba tenersi conto delle CMS applicate dalla banca, essendo tenuto il giudice a procedere ad un apprezzamento nel medesimo contesto di elementi omogenei della remunerazione

bancaria, al fine di pervenire alla ricostruzione del tasso-soglia usurario.

DIRITTO D'IMPRESA, Procedure concorsuali e Diritto fallimentare

Come gestire al meglio il recupero dei crediti incagliati o in sofferenza

di Redazione

I **crediti incagliati** riguardano soggetti in una situazione di temporanea difficoltà finanziaria; i **crediti in sofferenza** invece (bad debts in inglese), sono quelli la cui riscossione non è certa, sia per la scadenza che per ammontare; quelli, cioè, che una società vanta verso soggetti che si trovano in stato di insolvenza.

Uffici e studi legali si occupano molto spesso del recupero di tali crediti, propri o della propria clientela. La numerosità delle attività da gestire in quest'ambito e lo scadimento, purtroppo, dei crediti stessi, obbligano a cercare soluzioni per **standardizzare il modo di operare** e gestire al meglio le fasi del lavoro.

Le esigenze sono molteplici ma l'attività si può riepilogare in alcuni passaggi chiave:

- **raccolta di tutti i dati** e documenti relativi al credito da recuperare, al fine di totalizzare l'ammontare complessivo del credito
- determinazione di un **piano di rientro**, da sottoporre al debitore, che tenga conto di una possibile rateizzazione, con rate che possono variare per n° e importo, anticipali e posticipabili e a cui possa essere applicato un tasso di interesse
- **controllo delle scadenze** dei pagamenti e **gestione degli incassi**, con possibile riconciliazione del piano nel caso in cui i pagamenti avvengano in tempi e somme diverse da quanto preventivato
- **emissione del decreto ingiuntivo** ove necessario, gestione e comunicazioni telematiche con gli Uffici Giudiziari.

Con il modulo **Recupero Crediti di EASYLEX** si procede direttamente al recupero stragiudiziale o giudiziale del credito anche su numeri alti di posizioni aperte ed è possibile tenere sotto controllo tutte le attività connesse.

In EASYLEX le **pratiche** di recupero crediti si creano attraverso una sezione apposita che raccoglie tutte le informazioni necessarie: l'elenco delle fatture e documenti che hanno generato il credito, l'importo originale, l'importo incassato e il residuo da incassare. Questi dati possono essere recuperati, e quindi importati direttamente, anche da file esterni

provenienti dai sistemi amministrativi del cliente, per esempio, o da fogli excel. Il tracciato di import e un esempio di file sono sempre disponibili su richiesta.

A partire dal totale degli importi da incassare è possibile generare un **piano di rientro concordato e tracciare i successivi incassi**.

Tutte le scadenze da tener presente si generano **in automatico in Agenda** direttamente dalla Pratica di recupero credito: come abbiamo avuto modo di sottolineare in altri articoli, EASYLEX presenta infatti una **strettissima sinergia tra Pratiche e Agenda** che si concretizza nella successione delle scadenze da rispettare e delle operazioni da completare.

Gli strumenti di ricerca ed estrazione dati e di **reportistica** consentono di avere un quadro generale sul recupero del credito, ad uso gestionale interno e da esporre al cliente.

In caso in cui si arrivi all'emissione del decreto ingiuntivo, è poi possibile generare e seguire i relativi adempimenti attraverso le altre funzionalità del software EASYLEX.



GESTIONE DELLA PROFESSIONE E SOFTWARE, Processo civile telematico

La notifica a mezzo pec e i limiti imposti dall'art. 147 c.p.c.

di **Giuseppe Vitrani**

Una norma fondamentale in materia di notificazioni a mezzo della posta elettronica certificata è l'art. 147 c.p.c. il quale dispone espressamente che le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21.

Come noto, al debutto della disciplina di cui all'art. 3 bis della legge n. 53 del 1994 ci si interrogava sull'applicabilità della norma codicistica; diversamente dalle altre modalità di notifica previste dal codice di rito e dalla legge n. 53 del 1994 nelle quali è necessario in ogni caso ricorrere all'ausilio di un terzo soggetto (l'Ufficiale Giudiziario, il servizio postale), nel caso di notificazione effettuata a mezzo della Posta Elettronica Certificata il procedimento è curato in piena autonomia dall'avvocato, che effettua le formalità di legge valendosi esclusivamente del proprio computer, della connessione ad internet e di un servizio di posta elettronica certificata. Visto il silenzio della legge n. 53 del 1994 sul punto ci si domandava pertanto se fosse possibile procedere con una notificazione telematica senza limiti di orario, essendo evidentemente possibile inviare un messaggio di posta elettronica certificata in ogni momento della giornata.

A tale quesito ha successivamente dato risposta l'art. 16 septies del d.l. 179/2012 il quale ha espressamente previsto che *“la disposizione dell'articolo 147 del codice di procedura civile si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo”*.

Chiarito il dubbio iniziale e precisato che nel caso di specie non si è in presenza di un'ipotesi di nullità o invalidità della notificazione (la notifica effettuata dopo le ore 21 è perfettamente valida; semplicemente si perfeziona il giorno successivo), ci si è passati a domandare in quale momento la notificazione stessa si considera eseguita e cioè se anche nel caso di specie valga il principio della scissione degli effetti codificato all'art. 16 quater, comma III, d.l. 179 del 2012 ai sensi del quale *“la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall' art. 6, comma I, d.p.r. 68/2005, e per il destinatario nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'art. 6, comma II, d.p.r. 68/2005”*

A tale interrogativo ha dato recentemente risposta la Corte di Cassazione con la sentenza n. 8886 del 4 maggio 2016. Giudicando proprio in un caso di notificazione a mezzo della posta elettronica certificata la Suprema Corte ha infatti precisato che il citato art. 16-septies d.l. 179/12 *“non prevede la scissione tra il momento di perfezionamento della notifica per il notificante ed il tempo di perfezionamento della notifica per il destinatario espressamente disposta, invece, ad*

altri fini dal precedente art. 16 quater”

Secondo l'interpretazione della Corte di Cassazione, pertanto, il notificante dovrà ricevere entro le ore 21 del giorno in cui effettua la notificazione non solo la ricevuta di accettazione del messaggio di posta elettronica certificata ma anche la ricevuta di avvenuta consegna del messaggio di PEC.

Per la verità siffatta interpretazione pare abbastanza pericolosa; è vero che nella stragrande maggioranza dei casi l'invio delle due ricevute è pressoché contestuale (o al massimo incontra uno scarto di pochissimi minuti), sicché potrebbe essere sufficiente provvedere all'invio del messaggio una decina di minuti prima dell'orario di scadenza, ma è anche vero che, ai sensi dell'art. 8 del d.p.r. 68/2005, *“quando il messaggio di posta elettronica certificata non risulta consegnabile il gestore comunica al mittente, entro le ventiquattro ore successive all'invio, la mancata consegna tramite un avviso secondo le modalità previste dalle regole tecniche di cui all'articolo 17”*.

Dalla suddetta norma comprendiamo che il gestore di posta elettronica certificata tenta il recapito della PEC per le 24 ore successive all'invio e dunque non si può escludere che, per disfunzioni del sistema, una ricevuta di avvenuta consegna venga recapitata a distanza di molte ore dall'invio della PEC e magari dopo le ore 21 del giorno di invio del messaggio PEC.

Il principio stabilito dalla Suprema Corte porta dunque con sé evidenti pericoli: in assenza della possibilità di valersi della scissione degli effetti della notificazione e laddove si fosse notificato un atto in scadenza, si correrebbe il rischio di effettuare una tardiva notifica e di incorrere in decadenza per una disfunzione di un sistema sul quale l'avvocato non avrebbe alcuna possibilità di dominio.

Si auspica dunque che tale (pericolosa) interpretazione della Suprema Corte venga presto superata o che si ponga rimedio ai pericoli evidenziati attraverso un opportuno correttivo legislativo che subordini il perfezionamento della notifica alla sola generazione, entro le ore 21, della ricevuta di accettazione del messaggio di posta elettronica certificata. In attesa di ciò, e consci dell'esistenza dell'indirizzo giurisprudenziale ora esaminato, sarà bene che l'avvocato adotti le opportune cautele e provveda alla notificazione con congruo anticipo.

Peraltro tale cautela è buona regola anche a prescindere dalle implicazioni della pronuncia analizzata; ricordiamo infatti che, a causa di un evidente vuoto normativo, non vi è alcuna sanzione per il caso in cui la casella PEC del destinatario, pur risultando dai pubblici elenchi previsti dalla legge, non risulti attiva. Anche in tale ipotesi, infatti, la notificazione non andrà a buon fine con conseguente pericolo di decadenza a carico del notificante, non esistendo (ancora) per le notifiche telematiche un meccanismo equiparabile all'art. 140 o all'art. 143 c.p.c.

Un principio di prudenza vuole pertanto che l'atto in scadenza venga notificato a mezzo PEC mantenendo un congruo lasso di tempo per potersi eventualmente rivolgere all'ufficio postale

o all'ufficiale giudiziario al fine di non incorrere in decadenze processuali.

GESTIONE DELLA PROFESSIONE E SOFTWARE, Nuove tecnologie e Studio digitale

EASYLEX ed EASYSLEX CLOUD: depositare gli atti con facilità

di Redazione

Con EASYLEX ed EASYLEX CLOUD è possibile depositare telematicamente tutti i documenti per i quali è previsto l'obbligo.

La facilità con cui entrambi i gestionali permettono di reperire i dati, i documenti e, quindi, **creare la busta** per l'invio telematico degli atti, distingue EASYLEX ed EASYLEX CLOUD dagli altri software per l'ufficio legale presenti sul mercato.

Le **PRATICHE** di EASYLEX ed EASYLEX CLOUD sono l'ossatura del sistema ed una **guida importante** nello svolgimento di tutte le attività: circa **250 attività predefinite**, indicate come Standard, e relative Procedure, ovvero sequenze di attività, richiedono l'inserimento di determinati dati e documenti e non lasciano nulla al caso. Nel momento in cui è necessario **creare una busta** d'invio telematico, i dati risultano già "a sistema" cioè inseriti nel software, ed è possibile importarli senza perdite di tempo e costi aggiuntivi.

In più, il nuovo modulo **OTP** (One Time Password) per la **firma digitale** dei documenti, permette di effettuare operazioni di deposito telematico anche in **mobilità** e quindi, operare in modo ancora più semplice e immediato. Il modulo OTP sostituisce smartcard o chiavette USB con una **password usa-e-getta**. Una volta installato, è possibile ricevere sul proprio telefono la password per firmare digitalmente i documenti.

OTP aggira la necessità di utilizzo di chiavi hardware per l'accesso a servizi di firma digitale e, al contrario della password statica, non è vulnerabile agli attacchi digitali con replica. Ciò significa che, se un potenziale intruso riesce ad intercettare una OTP che è stata già utilizzata, non sarà in grado di riutilizzarla.

EASYLEX ed EASYLEX CLOUD rendono quindi ancora **più rapido e sicuro il lavoro di tutti i giorni** e permettono di svolgerlo ovunque ci si trovi.

Per approfondimenti: <http://www.teamsystem.com/Legal/easylex>